

**DECRETO DELLA SINDACA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 348 - 24483/2016

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE
URBANISTICA - COMUNE DI BEINASCO - VARIANTE PARZIALE N.
1/2016 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

LA SINDACA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Premesso che per il Comune di Beinasco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 45-7000 del 18 marzo 1996 e successivamente modificato con Variante Strutturale n. 1, approvata con D.G.R. n. 16-12669 del 7 giugno 2004; con Variante Strutturale n. 2, approvata con D.G.R. n. 14-8048 del 21 gennaio 2008 e con Variante Strutturale n. 3, approvata ai sensi della L.R. 1/2007 con D.C.C. n. 8 del 24 febbraio 2010, quest'ultima anche di adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- ha approvato sei Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi della L.R. 56/1977, dall'approvazione dell'ultima Variante Strutturale;
- ha approvato, ai sensi dell'articolo 31ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla ex L.R. n. 1/2007, con Deliberazione C.C. n. 35 del 27 giugno 2016 la 4^a Variante Strutturale al P.R.G.C. di approfondimento del rischio idrogeologico della porzione di territorio in destra idrografica del Torrente Sangone;

- ha adottato con deliberazione C.C. n. 43 del 4 agosto 2016, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1/2016 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 11 agosto 2016, tramite PEC ns. prot. 97364/2016 del 11/08/2016, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata legge; (*pratica n. VP 032/2016*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 16.707 abitanti nel 1971, 18.394 abitanti nel 1981, 18.744 abitanti nel 1991, 18.250 abitanti nel 2001 e 18.104 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011, in modesto incremento;
- superficie territoriale di 673 ettari di pianura, dei quali 637 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5% e 36 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, circa 21 ettari appartengono alla Classe I^a e 527 ettari alla Classe II^a. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 12 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 3** della Città Metropolitana di Torino denominata "**AREA METROPOLITANA TORINESE SUD**" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani - **Ambito 13 Area Metropolitana Torinese** - denominato "**Sud-Ovest**" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il centro storico è classificato dalle Norme di Attuazione del PTC2, di tipo C;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. del PTC2 è individuato tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale *Ambiti Produttivi di Livello 1*;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Tangenziale Sud di Torino, dall'Autostrada Torino - Pinerolo, dalle Strade Provinciali n. 6 (in quel tratto di competenza comunale), dalla variante alla S.P. n. 143 in Borgaretto compresa tra la S.P. n. 143 e il Parco di Stupinigi (I° e II° tronco) e dalla Strada Provinciale n. 174;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal corso del Torrente Sangone;
- tutela ambientale: circa 111 ettari del suo territorio sono interessati dal Piano d'Area e dal P.T.O. del Po - ramo Sangone; circa 42 ettari sono interessati dalla presenza di fasce perfluviali e circa 85 ettari da corridoi di connessione ecologica;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il

P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 43 del 4 agosto 2016 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1/2016 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, intende procedere alla definizione delle possibili tipologie di **capanni per il ricovero attrezzi** a servizio delle aree destinate o utilizzate ad *“orti urbani”* per migliorare il decoro e l’inserimento ambientale di tali manufatti. La Variante propone l’integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., con l’articolo 54bis *“Orti urbani”*, il quale in coerenza con i contenuti del Progetto Guida del Parco del Sangone, indirizza la realizzazione di tali manufatti, nell’ottica del riordino e dalla riqualificazione del territorio comunale.

La documentazione di Variante recepisce l’aggiornamento alle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C. e verifica il rispetto dei parametri del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/1977 in merito alla *“parzialità”* della stessa. La modifica apportata, di carattere normativo, non muta le condizioni di rischio idrogeologico, di zonizzazione acustica e non incrementa la capacità insediativa. La proposta di Variante attesta la compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 43 del 4 agosto 2016 di adozione della Variante:

- **contiene l’elencazione completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; (cfr: comma 5, articolo 17, L.R. 56/77);
- **contiene il prospetto numerico** che evidenzia *“... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga; ...”*;

dato atto che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l’Amministrazione Comunale ha trasmesso la documentazione ai soggetti con competenza ambientale (SCA), ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, in data 27 luglio 2016, come consentito dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali prot. 98920/lb8 del 19/08/2016, il quale si esprime in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA), già trasmesso al Comune di Beinasco, di **non assoggettabilità alle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (**dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana di Torino**) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *"Tutela ed uso del suolo"*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *"...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati..."*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5, articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"*; comma 2, articolo 50 *"Difesa del Suolo"*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24 settembre 2016;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 7/09/2016, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1/2016 al P.R.G.C. vigente, del Comune di Beinasco, adottato con deliberazione C.C. n. 43 del 4 agosto 2016, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto** che rispetto ai contenuti della Variante Parziale n. 1/2016 al P.R.C.G. in oggetto, non sono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Beinasco per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 12 settembre 2016

La Sindaca Metropolitana
(Chiara Appendino)